

Responsabilità civile dei magistrati, ecco come stanno le cose

Author : Francesca Bonaccorsi

Date : 4 marzo 2015



Cari Lettori,

esattamente una settimana fa il nostro Parlamento approvava in via definitiva la **modifica della legge sulla responsabilità civile dello Stato per l'illecito dei magistrati** (legge n. 117/88), e oggi con [InQuadriamo il diritto](#) vedremo insieme quali sono le principali novità di questa normativa.

Rispetto alla vecchia legge (che già *InQuadriamo il diritto* aveva commentato [con questo articolo](#)) **resta innanzitutto fermo il principio della responsabilità diretta dello Stato e indiretta del magistrato**. I giudici non potranno mai essere chiamati a rispondere direttamente ed in prima persona dei danni arrecati al cittadino (**eccezion fatta nelle ipotesi** in cui l'illecito del magistrato si configuri come un **reato**). Per questo motivo è ancor oggi **sbagliato parlare di legge sulla "responsabilità civile dei magistrati"**: la richiesta di risarcimento del danno potrà essere avanzata **solo e soltanto nei confronti dello Stato**, che risponderà dell'illecito commesso dai magistrati, e **mai contro il singolo giudice**.

Rispetto alla vecchia normativa **cambia**, invece, la "misura" del **giudizio di rivalsa** dello Stato nei confronti del magistrato. Prima il magistrato poteva essere chiamato a rispondere nella misura di un terzo del suo stipendio annuo (quindi, per un massimo di quattro mensilità), mentre ora questo limite è stato leggermente aumentato: il magistrato è chiamato **oggi rispondere entro i limiti della metà del suo stipendio annuo** (per un massimo, quindi, di sei mensilità).

Cambiano, inoltre, le ipotesi di colpa grave del magistrato che potranno dar luogo ad una richiesta di risarcimento danni da parte del cittadino. Prima era possibile agire in giudizio nei confronti dello Stato solo in tre rigorose ipotesi: quando il magistrato aveva affermato l'esistenza di un fatto chiaramente inesistente o, al contrario, aveva negato l'esistenza di un fatto chiaramente esistente; quando il magistrato aveva emanato un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza di motivazione o fuori dai casi consentiti dalla legge e, infine, quando il magistrato aveva violato norme di legge con negligenza inescusabile.

Oggi le prime due ipotesi sono rimaste immutate, mentre è stata modificata la terza ipotesi: non si parla più di violazione della legge determinata da negligenza inescusabile ma di **violazione manifesta della legge o del diritto comunitario**. A tal proposito, considerate che il riferimento alla violazione del diritto comunitario era davvero necessario, dato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva già da tempo "minacciato" di applicare all'Italia pesanti **sanzioni economiche** qualora non avesse adeguato la legge n. 117/88 a quanto previsto dal

diritto dell'Unione Europea. A queste ipotesi di colpa grave **ne è stata, peraltro, aggiunta un'altra**. Oggi, infatti, **costituisce colpa grave del magistrato anche il travisamento del fatto e delle prove**, mentre prima in questi casi non era mai possibile agire per ottenere il risarcimento del danno.

Inoltre, e anche questa è una novità assai rilevante, è cambiata la formulazione della cosiddetta “**clausola di salvaguardia**”. Prima la legge n. 117/88 prevedeva che l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove non potesse mai dare luogo a responsabilità. Oggi questa clausola rimane, ma **non si applica nelle ipotesi di colpa grave** che abbiamo appena visto.

Per dirla in termini più semplici e chiari: prima la clausola di salvaguardia si applicava sempre, quindi anche in presenza di un'ipotesi di colpa grave era sempre necessario verificare se la condotta del magistrato era “coperta” dalla clausola di salvaguardia (perché in questo caso non sarebbe stata configurabile nessuna responsabilità). Oggi, invece, **la clausola di salvaguardia si applica ma non nei casi in cui il magistrato ha agito con colpa grave**: quindi, la clausola non si applica se ricorre una delle ipotesi che abbiamo visto sopra.

Questa spiegazione può sembrare un po' contorta dal punto di vista logico, ma considerate che, secondo me, uno degli aspetti sui quali sicuramente si incentreranno le prossime sentenze in materia sarà proprio questo: sarà, infatti, necessario capire quando la condotta del magistrato rientra nelle ipotesi di colpa grave (e non è quindi tutelata dalla clausola di salvaguardia) e quando, invece, la condotta del magistrato è tutelata dalla clausola di salvaguardia (e non rientra, quindi, nelle ipotesi di colpa grave). Uno dei **nodi maggiormente problematici** della nuova legge dal punto di vista interpretativo è proprio questo.

Infine, è stato **soppresso il “filtro di ammissibilità della domanda”** che era prima previsto dalla vecchia formulazione della legge n. 117/88. Oggi non è più necessario sottoporre l'azione del cittadino a un preventivo controllo di ammissibilità e di fondatezza della domanda, e sarà quindi possibile instaurare immediatamente il giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dello Stato.

Se queste modifiche consentiranno finalmente una più ampia applicazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati lo scopriremo solo leggendo le prime sentenze che verranno pronunciate su questa materia. Per adesso, allora, non ci resta che concludere parafrasando Manzoni e dicendo ... ai giudici l'ardua sentenza!

Vi aspetto alla prossima!

Francesca Bonaccorsi